



COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI

(Provincia di Arezzo)

52029 Piazza Municipio n. 1
Tel. 0575/1686

C.F. 00284440518
PEC:c.castiglionfibocchi@postacert.toscana.it

ORDINANZA DEL SINDACO

NUMERO 37 DEL 19/06/2026

OGGETTO:	Ordinanza per taglio erba e pulizia terreni nel centro abitato e nelle periferie adiacenti, anno 2026
----------	---

IL VICESINDACO

Tenuto conto che con l'avvicinarsi della stagione estiva è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;

Considerato che l'incuria e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici o dei fondi, che versano in cattive condizioni di manutenzione costituiscono offesa al decoro urbano e pericolo per la salute pubblica, in particolare per la presenza di specie vegetali allergizzanti o che favoriscono la diffusione di insetti molesti e animali pericolosi;

Considerato che i contesti di incuria di cui sopra, oltre a sminuire il decoro della città e delle aree private attigue, possono dare origine alle seguenti situazioni di pericolo e disagio:

- facilitare la propagazione di vegetazione infestante;
- costituire pericolo per la pubblica e privata incolumità in relazione al possibile innesco e propagazione di incendi, in particolare in considerazione dell'avvicinarsi del periodo estivo;
- favorire la proliferazione di animali pericolosi per la salute pubblica ed in particolare di ratti e rettili o insetti nocivi e perniciosi;
- ostacolare o ridurre il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione stradale, nascondere o rendere poco visibile la segnaletica stradale;
- favorire l'accumulo e il deposito di rifiuti;
- creare problemi di allagamenti dovuti al non regolare deflusso delle acque dovuta alla mancata pulizia di fossetti presenti nel territorio;

Tenuto conto che tali situazioni, soprattutto quando si verificano nei centri urbani, oltre che produrre un danno all'immagine del territorio, costituiscono motivo di pregiudizio per l'igiene pubblica e per la salute dei cittadini;

Ritenuto che nell'ambito del territorio comunale debbano essere scongiurati i predetti potenziali rischi a tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto necessario dover disporre delle misure atte ad evitare o comunque attenuare i rischi predetti, allo scopo di mantenere il paese in buone condizioni igieniche e di prevenire incendi;

Dato atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità dei cittadini;

Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 12448 del 09/06/2025 del Settore Forestazione della Regione Toscana, che istituisce con decorrenza dal 13 giugno 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi, di cui al Regolamento forestale della Toscana n. 48/2003, su tutto il territorio regionale;

Visti, altresì, i seguenti testi normativi:

- il D.Lgs. n. 267 del 2000, ed in particolar modo l'art. 50 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria ed in merito agli interventi di Polizia Stradale e di Protezione Civile e l'art. 53 comma 2 sull'assenza o impedimento temporaneo del Sindaco;
- il D.Lgs 252/2006 Testo Unico sull'ambiente
- la L. n. 353 del 2000 (Legge quadro in materia di incendi boschivi);
- la L.R. n. 39/2000 (Legge Forestale della Toscana);
- il DPGR n. 48/R del 08/08/2003 (Regolamento Forestale della Toscana);
- il Vigente Regolamento di Polizia Municipale, ed in particolare gli Artt. 19, 22, 25, 39;
- il vigente Regolamento Comunale di Igiene;

ORDINA

nel centro abitato e nelle periferie ad esso adiacenti, ai proprietari e detentori di aree verdi (terreni a coltura e abbandonati, giardini, aiuole, orti etc.) e di aree sterrate, comprese le aree destinate a ricoveri per animali da cortile, cantieri edili e stradali;

DI PROVVEDERE

- al taglio della vegetazione incolta
- alla rimozione dei rifiuti ed avanzi, al taglio dell'erba, allo sfoltimento dei cespugli, alla potatura di siepi ed alberi ed in particolare di quelli che invadono la pubblica strada.
- alla pulizia dei terreni incolti mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica o che possa essere veicolo o accrescere il pericolo di incendio.

I suddetti interventi dovranno essere effettuati in modo ciclico e/o ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità in modo da garantire la pulizia e la manutenzione dei luoghi.

DISPONE

- considerando la stagione primaverile ed estiva come il periodo di massima proliferazione e crescita di erbe infestanti, siepi e rami, che la presente ordinanza abbia validità immediata e/o comunque dalla sua pubblicazione e fino al 31/10/2026;
- la pubblicazione della presente Ordinanza sul sito istituzionale dell'Ente - sezione Albo Pretorio e sul sito web del Comune;
- altresì la trasmissione del presente atto ai soggetti di seguito indicati per l'adozione degli atti di competenza:
 - Polizia Municipale;

- Ufficio Segreteria comunale;
- Stazione dei Carabinieri del Comune di Castiglion Fibocchi

AVVERTE

- che il presente provvedimento entrerà in vigore dalla data di adozione. Al fine di consentire il necessario adeguamento alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancata osservanza avrà decorrenza dal 15° giorno successivo all'adozione;
- che ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 del D. Lgs 267/2000, la violazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento sarà assoggettata alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, precisando che trovano applicazione i criteri ed i principi della L. 689/1981 ed in particolare le disposizioni dell'art. 16 della stessa legge in materia di pagamento in misura ridotta;

DEMANDA

al Corpo di Polizia Municipale, nell'ambito delle specifiche competenze, la vigilanza sull'osservanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Toscana o, in via straordinaria, al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di notifica/pubblicazione del presente atto.

IL VICESINDACO

...

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Castiglion Fibocchi ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.